

Osservazioni a prima lettura sull'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, in tema di liberazione anticipata.

di **Alessandro Ricci**

Sommario. 1. Premessa. - 2. La modifica dell'art. 656 c.p.p. - 3. La riformulazione integrale dell'art. 69-bis o.p. - 4. La modifica dell'art. 54 o.p. - 5. Le future modifiche di coordinamento.

1. Premessa.

1.1 Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 (di seguito d.l. n. 92/2024) contenente «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» pubblicato in G.U. n. 155 del 4 luglio 2024 ed in vigore dal giorno successivo, ha introdotto, tra varie cose, una significativa modifica in tema di liberazione anticipata.

L'art. 5, rubricato «Interventi in materia di liberazione anticipata», ha nel complesso ridisegnato il procedimento di concessione del beneficio, operando su tre piani attraverso: una parziale la modifica dell'art. 656 c.p.p., con l'introduzione del nuovo comma 10-bis; una parziale la modifica dell'art. 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito o.p.); l'integrale sostituzione dell'art. 69-bis o.p. che disciplina il procedimento di concessione della liberazione anticipata.

L'intervento normativo non incide, anzi si innesta, su quattro aspetti già noti: la partecipazione all'opera di rieducazione quale presupposto positivo di concessione del beneficio ex art. 54 o.p.; il criterio della semestralizzazione del beneficio; la misura dello stesso, che ad oggi rimane fissata in 45 giorni per ogni semestre; la competenza a decidere del magistrato di sorveglianza. Va da sé, per quanto ovvio, che ogni osservazione odierna – che ad ogni modo sconta il limite della "prima lettura" – sulla portata tecnica e funzionale dell'intervento, potrebbe lasciare il tempo che trova perché essendo state introdotte con decretazione d'urgenza, tutte le modifiche dovranno poi essere sì convertite in legge ma considerando comunque la possibilità di eventuali modifiche.

Aggiungasi che al momento della pubblicazione del decreto-legge, e ad oggi, è tutt'ora pendente in sede parlamentare la discussione, calendarizzata per il 17 luglio 2024, della proposta di legge A.C. n. 552 contenente una richiesta di modifica della disciplina della liberazione anticipata, specie dal punto di vista della quantità del beneficio da concedere, unitamente a disposizioni di applicazione temporale della proposta stessa.



2. La modifica dell'art. 656 c.p.p.

2.1 Si parte dall'inizio dell'esecuzione penale, cioè dall'ordine di esecuzione. L'art. 5, comma 1, del d.l. n. 92/2024 ha modificato l'art. 656 c.p.p. con l'introduzione del nuovo comma 10-bis, che così recita: «Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione».

2.2. La *ratio* della modifica, per come evidenziata dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 3 luglio 2024, e poi direttamente confermata dal Ministro della Giustizia in sede di presentazione alla stampa del provvedimento d'urgenza, sarebbe quella di «rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all'opera di rieducazione».

Una sorta, quindi, di ammonimento preliminare al condannato con la prospettazione di un impegno che viene subito messo in evidenza al destinatario: lo Stato si impegna a far espiare al condannato una pena inferiore a quella inflitta nella sentenza di condanna definitiva, a condizione che il detenuto mantenga durante il tempo dell'espiazione una condotta regolare e partecipi all'opera di rieducazione.

Per quanto ovvia, una puntualizzazione s'impone a scanso di equivoci che sembrano animare già nell'immediatezza dell'emanazione del decreto i pensieri dei destinatari della norma: non si tratta in alcun modo di un riconoscimento del beneficio effettuato *ex ante* e sul quale anche il più ben intenzionato dei detenuti può da subito contare, ma di una promessa del riconoscimento di un risultato finale ma ad oggi solo virtuale, che potrà poi essere raggiunto in concreto attraverso l'adozione di specifici provvedimenti di concessione da parte della magistratura di sorveglianza.

2.3. Alcune considerazioni in ordine sparso.

La modifica impone di dare contezza al condannato della quantità di pena inflitta in sentenza e di quella che in concreto potrebbe espiare qualora riconosciuta tutta la liberazione anticipata (come dire: una quantificazione "al lordo e al netto"), il tutto con specifica indicazione da introdursi «nell'ordine

di esecuzione», senza però tenere conto che spesso tale provvedimento, una volta emesso, perde poi la sua primigenia funzionalità.

Come noto, infatti, nelle posizioni giuridiche complesse, cioè quelle che si caratterizzano per più condanne variamente riportate dall'interessato in sedi giudiziarie e tempi diversi, la formalizzazione-quantificazione della pena da eseguire confluisca poi, e progressivamente si aggiorni, nel provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. che però non sembrerebbe essere interessato dalla riforma poiché il nuovo comma 10-bis evoca, e non potrebbe essere altrimenti vista la sua collocazione nell'art. 656 c.p.p., il solo ordine di esecuzione.

A rigore, pertanto, ad oggi nulla obbliga l'organo competente per l'esecuzione ad aggiornare la posizione esecutiva dell'interessato con il tipo di indicazione qui in analisi; si tratterà pertanto di capire se l'obbligo di informazione sia una tantum al momento della emissione dell'ordine di esecuzione pena, o da aggiornarsi in progress in base all'evoluzione della posizione giuridica detentiva dell'interessato.

Probabilmente l'unico provvedimento che potrebbe assolvere a tale continua finalità informativa sarà quello che fino ad oggi veniva solitamente notificato a seguito della concessione della liberazione anticipata (nella prassi, la denominazione di tale provvedimento è "Ordine di scarcerazione-Nuova scadenza pena a seguito concessione liberazione anticipata") e nel quale il fine pena veniva aggiornato a ritroso, quale conseguenza, appunto, della concessione del beneficio.

Nella odierna mutata prospettiva, posto che il fine pena "virtuale" comprensivo di tutta la liberazione anticipata potenzialmente concedibile viene ab origine indicato già nell'ordine di esecuzione, si dovrebbe provvedere a notificare un provvedimento che in caso di rigetto di quanto richiesto o di revoca di quanto già eventualmente concesso dia conto del differimento del fine pena nella misura corrispondente alla liberazione anticipata non concessa o revocata (provvedimento denominabile "Ordine di scarcerazione-Nuova scadenza pena a seguito mancata concessione o revoca di liberazione anticipata").

Ed ancora.

Resta il dubbio su che tipo di informazione debba essere resa nell'ordine di esecuzione da notificarsi al condannato alla pena per l'ergastolo, non potendo per questi essere formalizzato nel provvedimento un fine pena (una precisazione in sede di conversione del decreto potrebbe essere apprezzabile).

Per finire.

Se nelle intenzioni governative l'obbligo informativo in esame ha la funzione di condizionare psicologicamente ab origine il comportamento del detenuto orientandolo immediatamente verso comportamenti conformi alle regole penitenziarie, chi ha un minimo di conoscenza del mondo carcerario sa bene



che si tratta di un adempimento formale del tutto inutile ben conoscendo ogni detenuto, anche quello di primo ingresso, le potenzialità della liberazione anticipata.

3. La riformulazione integrale dell'art. 69-bis o.p.

3.1. L'art. 5, comma 3, del d.l. n. 92/2024 introduce una nuova formulazione dell'art. 69-bis o.p., che oggi così disciplina il meccanismo di richiesta e concessione del beneficio della liberazione anticipata:

«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata).

1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.».

3.2.Una puntualizzazione terminologica.

Si consideri, per mere finalità di paragone, l'incipit del comma 1 del noto art. 4-bis o.p., disposizione che nel disciplinare i particolari presupposti di concessione di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione ai condannati per talune tipologie di delitti, così esordisce: «L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI,... possono essere concessi....», e con ciò correttamente si ricorda che il sistema prevede i benefici penitenziari del lavoro esterno e dei permessi premio, e dall'altro lato le più ampie misure alternative alla detenzione, quali la semilibertà e l'affidamento in prova al servizio sociale nonché, in ragione di specifici rinvii normativi, la liberazione condizionale.

Il nuovo art. 69-bis o.p. non sembra presentare una perfetta precisione terminologica ove appena si consideri che nel disciplinare il nuovo meccanismo di concessione della liberazione anticipata, questa la si considera funzionale rispetto a «misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi», utilizzando un'espressione, quella dei «benefici analoghi», evidentemente imprecisa rispetto ad altre disposizioni dell'ordinamento penitenziario e che pertanto – salvo modifiche che potrebbero essere introdotte in sede di conversione del d.l. – dovrà essere opportunamente calibrata sul piano interpretativo e quindi da intendersi riferibile ai benefici del lavoro esterno ed i permessi premio.

3.3. Il primo punto essenziale è rappresentato dal fatto che con la riforma appena introdotta la liberazione anticipata non può più essere considerata un beneficio “a sé stante” da chiedersi e concedersi in qualsiasi tempo durante l'esecuzione della pena – cioè a dire, volendo il detenuto, al maturare di ogni semestre di pena espiata – ma diventa in via ordinaria, salvo l'eccezione considerata dal comma 3 di cui si dirà tra breve, una concessione imprescindibilmente funzionale alla domanda di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa alla quale deve necessariamente legarsi per una finalità funzionale; oppure, una concessione utile alla esatta determinazione del fine pena qualora di prossima scadenza ed al fine di evitare sforamenti nei termini ed un eccesso di espiazione.

In tal senso depone anzitutto la portata del comma 1 dell'art. 69-bis o.p.: il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata «in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4».

Sulla stessa linea dispone anche il comma 2 dell'art. 69-bis o.p. dove la legittimazione a accertare la liberazione anticipata in maniera funzionalmente svincolata da una richiesta di misura alternativa o “beneficio analogo”, si correla in via eccezionale all'approssimarsi del fine pena: «Nel

termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3».

In altri termini, la concessione del beneficio potrà essere presa in considerazione solo allorquando il suo riconoscimento determini in quel momento o una riduzione di pena che in via diretta e concreta sia idonea a far sì che ciò comporti il maturarsi della soglia espiale necessaria per la misura alternativa o "beneficio analogo" da richiedersi, oppure l'immediato approssimarsi del fine pena per evitare una espiazione in eccesso.

3.4. A questo punto, una esemplificazione è forse di aiuto per calibrare la funzionalità del nuovo meccanismo:

- si consideri la posizione di un condannato a 30 anni di reclusione per omicidio;
- rispetto all'auspicabile concessione del primo permesso premio ex art. 30-ter o.p. sarà necessaria l'espiazione di almeno 10 anni di reclusione e considerando, appunto, anche l'incidenza della liberazione anticipata, ciò vuol dire che sarebbero sufficienti 8 anni di pena in concreto espiata ai quali aggiungere 2 anni di beneficio da concedere (8 anni = 16 semestri x 45 giorni ciascuno = 720 giorni, ovvero 2 anni da aggiungere alla pena in concreto espiata); solo a tale soglia di espiazione si legittimerà per la prima volta la valutazione della concessione della liberazione anticipata, proprio perché funzionale e concretamente utile alla integrazione di un presupposto concessivo del beneficio richiesto;
- poiché, però, il condannato potrà presentare l'istanza di concessione del permesso premio «a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54», ciò significa che in teoria potrà presentare l'istanza dopo 7 anni e 9 mesi di pena in concreto espiata; a voler essere rigorosi in questo momento la valutazione sulla concessione di liberazione anticipata sarebbe "imperfetta-intempestiva" rispetto allo scopo perché relativa solo a 15 semestri e non 16 in quanto l'ultimo non sarebbe ancora pienamente maturato; deve pertanto ritenersi che i 90 giorni di "anticipo" sulla presentazione siano legittimati dalla norma in quanto rappresentano l'ordinario spazio necessario per lo svolgimento dell'istruttoria sulla domanda, così che al momento della decisione, decorsi quindi i 90 giorni, i semestri siano interamente maturati e se concessi determineranno l'ammissibilità dell'istanza di permesso premio.



Per quanto strettamente funzionale all'ottenimento di un permesso premio – o meglio, alla integrazione del presupposto temporale – ma anche di altra misura alternativa, la valutazione del riconoscimento della liberazione anticipata non sembrerebbe però assumere nel nuovo sistema una vera natura incidentale, nel senso che seppur connessa e funzionale ad una richiesta di un beneficio o misura alternativa manterrà comunque la propria autonomia formale (iscrizione domanda, formazione fascicolo, istruttoria e ordinanza decisoria suscettibile di autonoma impugnazione); e solo all'esito della decisione sull'istanza sarà poi scrutinabile quella relativa al beneficio principale richiesto.

Sempre nel quadro della fattispecie esemplificativa sopra utilizzata, si ipotizzi di proseguire nel percorso penitenziario:

- dopo la concessione di permessi premio, il condannato potrà ambire alla concessione della semilibertà ex art. 50 o.p. una volta raggiunta la soglia di 20 anni di pena espiata, il che significa averne espiato 16 in concreto potendo utilizzare, appunto, a fini del calcolo della soglia espiale l'ulteriore beneficio della liberazione anticipata;

- nella fattispecie in esame sarà pertanto necessaria, rispetto alla concessione del primo blocco di liberazione anticipata, il riconoscimento aggiuntivo di ulteriori 2 anni di beneficio rispetto agli ulteriori 8 anni di pena espiati.

Va da sé che qui si innesta una variabile espressamente considerata dalla seconda parte del comma 4 dell'art. 69-bis o.p.: «Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza [cioè quella relativa alla misura alternativa alla detenzione] il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata».

A fronte della presentazione di istanza di concessione di una misura alternativa, s'imporrà pertanto l'immediata sospensione del procedimento principale che potrà riprendere il suo iter solo quando il magistrato di sorveglianza avrà deciso sulla concessione della liberazione anticipata restituendo poi gli atti al tribunale.

3.5. Una prima conclusione: a parità di fattispecie, tra vecchio e nuovo regime, il risparmio di risorse per l'ufficio di sorveglianza – e non solo: si consideri l'impegno dell'amministrazione penitenziaria tra educatori e ufficio matricola – è evidente.

In teoria, nei primi 8 anni il condannato avrebbe potuto presentare 16 distinte istanze, cioè una per ogni singolo semestre, sollecitando il magistrato ad un altrettanto numero di decisioni (salva la riunione di più istanze in unica decisione), mentre alla luce della riforma introdotta, al fine di raggiungere il medesimo risultato matematico-contabile, cioè la concessione di liberazione anticipata per gli 8 anni di pena espiata, il magistrato sarà chiamato ad intervenire una sola volta; e, come si vedrà tra breve, anche laddove si ritenga

il detenuto legittimato alla presentazione di autonoma richiesta, ciò lo potrà fare una sola volta in 8 anni.

Analoghe considerazioni per il secondo segmento di espiazione pena che porterà poi il detenuto a chiedere l'ammissione al regime di semilibertà.

3.6. In assenza dei due obiettivi funzionali normativamente tipizzati ai commi 1 e 2, ogni richiesta di liberazione anticipata sarà considerata inammissibile salvo che l'interessato dimostri, come espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 69-bis o.p., di avere «uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

Alcuni esempi: si pensi al condannato in attesa di una decisione ex art. 671 c.p.p. o altro tipo di incidente di esecuzione idoneo a rideterminare al ribasso la pena in espiazione e dalla cui detrazione della liberazione anticipata già maturata, se riconosciuta, ne derivi un effetto c.d. liberatorio; oppure, la necessità di poter validamente rivendicare grazie al riconoscimento della liberazione anticipata, nel quadro di un cumulo materiale di pene, l'espiazione di una singola quota-pena con tutti gli effetti favorevoli da ciò posso derivarne (il c.d. scorporo delle pene).

Una particolare menzione impone il beneficio penitenziario del lavoro esterno ex art. 21 o.p., la cui concessione è di competenza del direttore dell'istituto e pertanto non può essere considerata una "occasione" di decisione da parte del magistrato di sorveglianza; per tale ragione ove l'accesso al beneficio necessiti di riconoscimento di liberazione anticipata, ben potrà il detenuto legittimamente avanzare richiesta motivata in tal senso.

3.7. Il secondo punto essenziale della nuova disposizione è senza dubbio rappresentato dall'abolizione dell'iniziativa petitoria.

La nuova formulazione dell'art. 69-bis o.p. evoca espressamente la possibilità di presentazione di una istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato solo nel comma 3, relativo, come visto, ai casi eccezionali che esulano dalle situazioni di cui ai commi 1 e 2; ma, come detto, il comma 3 è certamente un'eccezione.

Il meccanismo ordinario di nuovo conio di cui ai commi 1 e 2 è, infatti, congegnato su un'attivazione d'ufficio di riconoscimento del beneficio perché a ben vedere non c'è nessun accenno ad una iniziativa di parte del condannato che sarà pertanto onerato solo della presentazione della domanda di accesso alla misura alternativa o "beneficio analogo", spettando poi al magistrato di sorveglianza l'attivazione, appunto ex officio, per la verifica delle condizioni di concessione di quanto richiesto («.1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi ... il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata...; 2. Nel termine



di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare... il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata...»).

Va da sé che sarà almeno onere del detenuto richiedente il beneficio penitenziario o la misura alternativa specificare nelle allegazioni difensive che compongono l'istanza segnalare l'esigenza di considerare la liberazione anticipata fino a quel momento maturata.

3.8. Anche qui, alcune riflessioni in ordine sparso.

Se è pur vero che i commi 1 e 2 del nuovo art. 69-bis o.p. non sembrano contemplare espressamente un'iniziativa di parte del condannato ai fini del riconoscimento della liberazione anticipata, una formale attivazione in tal senso che rispetti ovviamente la nuova caratterizzazione funzionale del riconoscimento della liberazione anticipata non potrà certamente essere considerata inammissibile.

Ad esempio: il detenuto chiede la concessione di un permesso premio (interpretativamente, ad oggi, da considerarsi "beneficio analogo"), sostenendo in via preliminare che l'integrazione della soglia espiale di 10 anni di detenzione è conseguenza anche del computo della liberazione anticipata già maturata; contestualmente a tale istanza presenta anche una formale ed autonoma domanda di riconoscimento della liberazione anticipata, ritenendo utile una propria iniziativa in quanto corredata con allegazioni difensive e documentazione che l'interessato ritiene utili per la decisione e che potrebbero, a suo giudizio, non essere acquisite d'ufficio; anche a volerla considerare iniziativa *ad adiuvandum* dell'attivazione d'ufficio, difficilmente potrà essere considerata inammissibile.

Ed ancora.

Nella prassi applicativa occorrerà interrogarsi sulla valutazione della concedibilità della liberazione anticipata già maturata ma non funzionalmente necessaria per la concessione del beneficio penitenziario o la misura alternativa richiesta, avendo il detenuto già espiato in concreto una quota pena idonea allo scopo (ad esempio: rispetto alla quota di 10 anni per la concessione di un permesso premio, il detenuto ha già espiato effettivamente 11 anni).

Ed infine.

Il "termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare", così come previsto dal comma 2 dell'art. 69-bis o.p. per l'attivazione ex officio sulla concessione della liberazione anticipata in prossimità del fine pena detentiva, potrebbe essere insufficiente garantire il non verificarsi del rischio di un eccesso di espiazione.

Se è pur vero, infatti, che tale termine precauzionale di 90 giorni andrà "individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54", quei 90 giorni potrebbero non essere sufficienti a completare l'istruttoria necessaria

per la decisione (si pensi a quei detenuti che sono stati ristretti in più istituti, questi ultimi tutti da interpellare in sede di istruttoria).

In tal senso dovrà pertanto ritenersi del tutto legittima ed ammissibile un'istanza motivata ad iniziativa del detenuto – che notoriamente è il miglior conoscitore della propria posizione “contabile” – che cautelativamente prospetti al magistrato di sorveglianza la necessità di una decisione ben anteriormente al termine stabilito normativamente.

E ciò a maggior ragione per i detenuti in regime art. 41-bis o.p.

Come noto, infatti, il comma 2 dell'art. 4-bis o.p. (nella formulazione introdotta con l'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3 del d.l. n. 162/2022, poi convertito con l. 199/2022) prevede espressamente che «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato».

Ciò significa che il detenuto sottoposto a regime differenziato, non potendo accedere a misure alternative o benefici penitenziari, non avrà “occasione” durante l'espiazione della pena di chiedere il riconoscimento della liberazione anticipata; e considerando che molti detenuti a pena temporanea espiano interamente la sanzione inflitta in regime differenziato fino all'ultimo giorno, questi non avranno mai “occasione” di vedersi riconosciuto il beneficio; il che rende a maggior ragione legittima ed ammissibile un'iniziativa preventiva del detenuto a tal fine.

3.9. Quanto alla forma della decisione ed all'impugnabilità della stessa, i commi 4 e 5 dell'art. 69-bis o.p. prevedono modalità già note: il giudice decide con ordinanza in camera di consiglio e senza l'intervento delle parti; l'ordinanza è comunicata al detenuto, al difensore (d'ufficio se non nominato uno di fiducia), ed al pubblico ministero (quello che ha sede nel circondario dell'ufficio di sorveglianza); questi possono proporre reclamo entro 10 giorni al tribunale di sorveglianza che decide nelle forme ex art. 678 c.p.p.

Da segnalare che per la decisione del magistrato di sorveglianza non è più previsto il previo parere del pubblico ministero, non essendo stato riproposto nel nuovo art. 69-bis o.p. il comma 2 presente nella precedente formulazione («2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso»).

3.10. Resta da dire della sorte delle istanze pendenti che possono classificarsi in 3 gruppi: quelle già inoltrate al competente ufficio di sorveglianza ma per le quali non sia stata attivata neanche l'istruttoria; poi quelle con istruttoria avviata ed in corso; ed infine quelle già completamente istruite e per le quali necessita solo la decisione del magistrato di sorveglianza.

In assenza di una disposizione che disciplini il regime intertemporale, le nuove disposizioni procedurali sono di immediata applicazione.

A rigore, pertanto, salvo che emerga palesemente dagli atti del fascicolo l'ormai ineludibile legame funzionale con un beneficio penitenziario o una misura alternativa, o che l'interessato riesca per tempo ad integrare la domanda originaria in questi termini dimostrando uno degli interessi concreti tipizzati, tutte le istanze pendenti sono destinate ad una declaratoria di inammissibilità.

Non foss'altro che a motivo di un ragionevole principio di economicità, potrebbe almeno ipotizzarsi la salvezza di quelle completamente istruite che attendono soltanto la decisione del giudice.

Anche solo immaginando il numero delle istanze pendenti, è auspicabile un intervento in sede di conversione del d.l. che con disposizione transitoria ne disciplini la sorte.

4. La modifica dell'art. 54 o.p.

4.1. L'art. 5, comma 2, del d.l. n. 92/2024 ha modificato l'art. 54, comma 2, o.p. prevedendo che le parole «La concessione del beneficio è comunicata», siano sostituite dall'espressione «La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate».

Con tale modifica si è inteso limitare l'obbligo di comunicazione al pubblico ministero o al procuratore generale competente per l'esecuzione (che è organo diverso dal pubblico ministero che ha sede nel circondario dell'ufficio di sorveglianza, destinatario ex art. 127 c.p.p. della comunicazione di qualsiasi decisione assunta dal magistrato di sorveglianza) dei soli provvedimenti negativi, mancata concessione o revoca, e non quelli di accoglimento.

4.2. La limitazione della notifica ai soli provvedimenti negativi, di rigetto ab origine o di revoca postuma di quanto già concesso, si giustifica in ragione della modifica sopra analizzata dell'art. 656 c.p.p. con l'introduzione del comma 10-bis, che come visto impone di indicare in positivo sin da subito nell'ordine di esecuzione della pena la misura "virtuale" della integrale concessione della liberazione anticipata, salvo poi scalare quella in effetti non concessa o revocata (v. supra par. II.3).

5. Le future modifiche di coordinamento.

5.1. Per il necessario coordinamento normativo tra le innovazioni introdotte agli artt. 656 c.p.p., 54, comma 2, o.p., 69-bis o.p. e le disposizioni regolamentari dell'ordinamento penitenziario contenute nel d.lgs.n. 230/2000, il comma 4 dell'art. 5 del d.l. n. 92/2024 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, verranno apportate le necessarie modifiche al d.lgs. n. 230/2000 al fine



di prevedere: che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 o.p., sia adeguato alle previsioni del comma 3 del presente articolo; che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dal nuovo art. 69-bis, comma 2, o.p.; che il direttore dell'istituto trasmetta gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'art. 54 o.p. in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.